

Ennio Tomaselli

Giustizia e ingiustizia minorile

Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi



 **DUER**/FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

Ennio Tomaselli

Giustizia e ingiustizia minorile

Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi

FrancoAngeli

Immagine di copertina di Enrica Cerruti

1^a edizione. Copyright © 2015 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione	pag.	11
1. Rivisitazione dei fondamentali: i meccanismi-base e le parole-chiave	»	15
1. In generale	»	15
2. Il tribunale per i minorenni	»	17
3. La procura della Repubblica per i minorenni	»	24
4. Altri	»	25
5. Parole-chiave in civile	»	28
6. Parole-chiave in penale	»	37
2. Il passato remoto	»	45
1. Il magistrato minorile e... la storia	»	45
2. Ragazzini in posti più o meno sbagliati	»	46
3. Un passato apparentemente splendido	»	50
4. Mali, concetti, preconconcetti, magari ideologie	»	51
5. Luci e ombre	»	53
6. Il passato più remoto e più cupo	»	56
7. La storia di Lucia	»	59
8. Vittime... da e per non dimenticare	»	61
3. Il passato prossimo	»	63
1. Vie, varianti, sviamenti	»	63
2. Breve intermezzo (foto d'epoca)	»	69
3. Il penale ... o il civile?	»	70
4. Gli allontanamenti	»	72
5. Km 403 (progressiva d'anteguerra)	»	78
6. Percorsi misti (civile-penale-amministrativo... e ritorno)	»	79
7. L'opposizione all'adottabilità	»	83

8. Serena Cruz	pag.	86
9. Forti e deboli (soggetti e procedure)	»	91
10. Gioco di parti, in civile...	»	95
11. ... e in penale	»	98
12. Linguaggi vecchi e nuovi	»	100
	»	
4. La lunga svolta	»	105
1. Molti effetti	»	105
2. Moltissime cause	»	107
3. I fattori esterni...	»	111
4. ... e le problematiche interne	»	114
5. La spia esterna della crisi. Minori, giustizia minorile e mass media	»	120
1. Crogiuolo, specchio, spettatori/attori	»	120
2. La “diversità” del contesto minorile	»	122
3. Le immagini del procedimento penale	»	123
4. Le immagini del procedimento civile	»	125
5. I media e il civile	»	126
6. Cronache televisive	»	129
7. Quaderni trentini	»	132
8. Flash su due casi	»	135
9. I media e il penale	»	136
10. Riflessioni e proposte	»	138
6. Qualcosa di obiettivo: obiettivo civile	»	144
1. Genesi dei problemi e dei casi giudiziari	»	144
2. Teorie e prassi, certezze e dubbi	»	147
3. Storie di varia giurisdizione e umanità	»	150
4. Le adozioni internazionali	»	166
7. Storie di abbandono (reale, presunto, smentito)	»	173
1. Al di là delle statistiche	»	173
2. Errori “certificati”: le disconferme	»	174
3. Certezze consolidate. O no?	»	184
4. Stranieri	»	196
5. Rom	»	203
6. Parenti	»	211
7. Miti aperture	»	215
8. Recenti dalla Cassazione	»	219

8. Qualcosa di obiettivo: obiettivo penale	pag.	221
1. Aree critiche	»	221
2. Vera	»	222
3. Imputabilità... che farne?	»	224
4. Irrilevanza...fino a un certo punto	»	229
5. Il perimetro del perdono giudiziale	»	231
6. A prova... di motivazione	»	232
7. Uno per due	»	234
8. Storie pesanti e complicate	»	235
9. Riflessioni conclusive	»	242
1. Forzature e scommesse	»	242
2. Legami	»	245
3. Progetti... in cerca di protagonisti	»	247
Riferimenti bibliografici	»	253

*A mia moglie Rosamaria
e ai nostri sogni di una giustizia migliore*

Introduzione

Sono stato per molti anni magistrato minorile, avendo lavorato continuamente, come giudice e come pubblico ministero (in procura della Repubblica anche come procuratore “capo”), negli uffici giudiziari minorili di una grande città del Nord Italia. Ho poi lasciato quegli uffici, mi sono occupato anche di minorile in un ufficio giudiziario ordinario, la procura generale della Repubblica, ed ho lasciato da poco la magistratura, concludendo così un ciclo della mia vita...

A questo punto il lettore penserà che abbia posto mano, come un anziano ufficiale o, per l'appunto, un magistrato in *quiescenza*, ad un libro di memorie; un genere che, per lo più, non fa presa all'esterno e non sollecita che l'amor proprio del maturo (aspirante) scrittore. Assicuro che non è così. Da tempo fuori dai giri del “potere direttivo giudiziario” ed ora dalla magistratura stessa, non rinuncio a portare avanti, in forme diverse, lo spirito di quell'esperienza e, in particolare, intendo ripercorrere criticamente e condividere con il lettore talune tematiche e problematiche di fondo proprie dell'ambito minorile. Muovendo, peraltro, non da un approccio mentale e culturale iperspecializzato, legato solo al mondo minorile, che va guardato, per evitare il rischio della “separatezza”, come un settore della più ampia realtà sociale e giudiziaria, certamente governata da logiche adulte. Anche se proprio sul terreno dei ragazzi si giocano partite cruciali perché esso è un crocevia di scelte, consce ed inconsce, di particolare rilievo civile e culturale.

Intendo rivolgermi non solo agli addetti ai lavori (fornendo loro spunti di riflessione, eventualmente autocritica, seguendo un percorso che io stesso ho sperimentato) ma anche a chi è, o è ancora, al di fuori di quell'ambito.

Penso che la giustizia minorile sia, fondamentalmente, poco e male conosciuta, anche se talvolta si parla molto (spesso in termini non corretti) di essa; e che ciò, in una società democratica e che dovrebbe porre la massima attenzione, reale e corretta, a tutto ciò che riguarda i minori, sia un problema rilevante poiché rischiano di rimanere in ombra od essere travisate questioni di primaria importanza sul piano della civiltà di un Paese.

Confido, quindi, in un interesse per questo libro da parte di chi è attento a questi temi quale, ad esempio, studente, ricercatore o aspirante magistrato onorario (la componente onoraria, fatta di cittadini con varie professionalità, è stata ed è essenziale nei tribunali minorili e spero che, pur con significative modifiche, permanga nei nuovi assetti ordinamentali attualmente in discussione). Mi auguro che questo scritto possa interessare anche chi, semplicemente, guarda al “Pianeta Giustizia”, oggetto di conflitti che sfociano talvolta in polemiche anche violente, e non deve rimanere all’oscuro dei problemi specifici della giustizia minorile.

È evidente, anche in relazione a tutto ciò, il rilievo cruciale del linguaggio. Scrivere in modo comprensibile per tutti è una scommessa difficile perché quanto è scontato per gli addetti ai lavori, o per chi è già motivato ad approfondire, non lo è affatto per il lettore ancora digiuno dei termini e dei problemi tecnico-giuridici. Ho deciso di esprimermi con la maggior semplicità possibile, puntando a “mettere in chiaro” anche termini e problemi complessi e ricorrendo, se possibile e quando opportuno, anche ad una certa dose di “leggerezza” e di ironia, antidoto al tecnicismo eccessivo e strumento per far capire meglio certi aspetti della realtà (nel minorile è essenziale il costante aggancio con essa, che qui tende particolarmente a sovrastare la teoria).

L’esplorazione a cui invito il lettore si intersecherà con il mio percorso lavorativo e culturale. Non si tratta, ovviamente, di desiderio d’apparire né, come già spiegato, di derive autobiografiche. Spero, semplicemente, che anche la mia esperienza possa servire per smontare qualche luogo comune e fare chiarezza su questioni in cui la giustizia si interfaccia più che mai con quello che, piaccia o meno, è il suo parente più prossimo, l’ingiustizia.

Questo lavoro, che dunque intende essere soprattutto una *testimonianza*, un resoconto ed un dialogo immaginario, ma non astratto, fra un magistrato ancora tale almeno nello spirito ed il suo “committente” (quel Popolo in nome del quale viene fatta e resa giustizia), non è certo inconsapevole di qualche rischio. Il principale è inscindibilmente legato alla materia, particolarmente delicata ed opinabile, ed è accresciuto dalla facilità di incompienza, dovuta anche all’esistenza di vari luoghi comuni, e dall’ipersensibilità dell’opinione pubblica su temi in cui ognuno si sente in qualche modo coinvolto (in quanto genitore o, più genericamente, ex minore).

Altro rischio è quello della – temo inevitabile – confusione ed instabilità del quadro ordinamentale e normativo sullo sfondo. La materia minorile, fra le più sensibili, è in perenne movimento. Durante la scrittura del libro lo è stata più che mai. Il terreno normativo e giurisprudenziale è percorso da scosse non solo sotterranee e l’orizzonte è incerto, fra altalenanti ipotesi relative alla sorte dei tribunali minorili ed alla genesi del tribunale della famiglia o per la persona.

Pur nella consapevolezza di ciò, considero questo libro frutto di un percorso di pensiero, parallelo al lavoro che ho lungamente svolto ed appena

concluso, in cui contano tutti i vari passaggi, che possono dare un'idea più concreta delle cose fatte, di come sono state fatte, di quelle rimaste da fare (con l'uno o l'altro contenitore o strumento processuale) e, soprattutto, di quelle giuste ed ingiuste. Ciò, che è l'essenziale, dovrebbe renderlo comunque attuale; particolarmente attuale, forse.

Altra questione, che non mi sono nascosto, è quella del valore e dei limiti della testimonianza di una *voce di dentro*. Richiamato quanto sopra sul mio tipo di approccio, mi attengo ai criteri-base. Il testimone deve riferire tutto perché tutto potrebbe essere utile al giudice, che in questo caso è il lettore, e perché rimanga testimonianza, in particolare, delle disfunzioni (con relative vittime) affinché non si riproducano. Naturalmente il testimone non può essere onnisciente e, nel mio caso, vi è anche il limite di un'esperienza lavorativa svolta sempre nello stesso, pur vasto e popoloso, ambito territoriale. Resoconti e giudizi formulati in questo lavoro scaturiscono, però, da un'attenzione che, culturalmente, si è sempre rivolta anche al di là di tale ambito.

Il percorso del libro muove dall'analizzare i meccanismi-base ed un certo numero di parole-chiave. Per il non addetto ai lavori ciò sarà essenziale, ma penso che anche chi è già addentro o vicino al minorile possa essere interessato ad una rilettura aggiornata, ragionata e critica. Anche "informale", ma forse, per questo, più realistica.

Dopo di che si potrà andare avanti, in questa esplorazione, con approfondimenti in varie direzioni: il civile (nelle sue varie articolazioni), il penale, i media, casi concreti di "varia umanità" e, spesso, scottante problematicità, occasione, spero, per approfondimenti e dibattiti, che questo libro mira a stimolare. Le citazioni di testi e autori avranno poco di astrattamente dottrinario perché farò riferimento soprattutto a scritti di magistrati, giudici onorari ed esperti, in genere, del minorile apparsi sulla rivista interdisciplinare *Minorigiustizia*, da molti anni insostituibile spazio di vivace confronto su temi non astratti ed autentico serbatoio culturale.

In rapporto ai distinti argomenti, il linguaggio sarà tecnico là dove effettivamente e specificamente necessario (dire cose inesatte e superficiali non serve a nessuno) ma, spero, comunque comprensibile, per quanto già detto ed in coerenza con il fatto che l'intento del libro non è scientifico nel senso di tecnico-giuridico, ma punta piuttosto ad una ricostruzione critica anche in chiave di proposta. Del resto, se lo spirito è quello di una testimonianza, il testimone, per servire a qualcosa, deve essere chiaro, comprensibile e preciso, oltre che obiettivo e disinteressato.

Posso garantire, anzitutto, del disinteresse, nel senso che l'unico mio intento è quello di dare ancora un contributo con la rivisitazione di molte problematiche e dei modi, felici o meno, con cui sono state, almeno per quanto ho potuto constatare o comunque apprendere, affrontate e risolte. I rilievi critici non saranno mai fine a se stessi, *contro* qualcuno o qualche categoria (magistrati, avvocati, operatori dei servizi, giornalisti...), ma vogliono essere

uno stimolo perché il “Servizio Giustizia” possa essere, in questo come in ogni altro campo, sempre più trasparente e realmente giusto.

Il mio impegno, infine, è di obiettività, al di là della passione che si deve mettere nelle cose che si amano.

1. Rivisitazione dei fondamentali: i meccanismi-base e le parole-chiave

1. In generale

La giustizia minorile ha essenzialmente due ambiti, quello civile e quello penale. Si parla anche di competenza amministrativa, ma essa, di cui tratteremo più avanti, è controversa e da non pochi ritenuta caducata.

In ambito civile, a seguito di ricorsi proposti dal pubblico ministero minorile o da soggetti privati, il giudice tende non tanto a risolvere una controversia dando ragione all'uno o all'altro quanto a trovare la soluzione migliore per il minore. Soluzione, a volte, radicale, come in caso di dichiarazione di stato di adottabilità, presupposto per l'adozione e l'ingresso del minore in una nuova famiglia.

Nel penale, come sempre, si parte da un reato; che in questo caso si ipotizza commesso da un minore (o *anche* da un minore).

Come in tutti gli apparati giudiziari, anche in quelli minorili ci sono, dunque, giudici e pubblici ministeri; e, ovviamente, anche gli avvocati. Ma ci sono anche delle particolarità non di poco conto.

In ambito minorile i giudici non sono solo magistrati ma anche dei "laici", distinti dai giudici onorari dei tribunali ordinari (g.o.t.), di più recente istituzione, anche se sono denominati essi pure giudici onorari (ma anche, alternativamente, componenti privati).

I pubblici ministeri, pur avendo competenze (penali, civili, anche amministrative) assai più variegata dei loro colleghi "degli adulti", non sono peraltro affiancati, come invece quelli, dai vice procuratori onorari.

Gli avvocati, operanti a tutela, nell'impostazione tradizionale, del ragazzo/ragazzino nel procedimento penale od amministrativo e degli adulti in quello civile (solo in casi specifici del minore quale soggetto autonomo), ci sono sempre stati ma, soprattutto in passato, "solo fino a un certo punto". La loro presenza ed incidenza concreta è, ormai da diverso tempo e per fortuna, cresciuta e dovrebbe crescere ancora. Per molti anni essi avevano avuto, per gli scarsi spazi procedurali o di fatto, un peso minore rispetto a quello rive-

stato nel giudiziario ordinario; talvolta, o tendenzialmente, marginalizzati, almeno in primo grado, dall' "espansionismo" del tribunale per i minorenni, che poteva tendere, consciamente od inconsciamente, ad accentrare su di sé anche compiti d'iniziativa e di protezione a 360 gradi del minore, anche sotto profili più consoni al difensore tecnico (tutela e difesa rischiano di confondersi se ci si sente investiti di un compito di protezione a tutto tondo e ci si erge a "difensori in genere" dei minori).

Tutto il minorile è, poi, permeato dalla presenza e dall'attività degli operatori dei servizi del territorio, sociali e psicologici, e, in penale, anche dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (cd. ministeriali).

Questo perché in civile, ben al di là delle classiche controversie fra due parti, vi sono, e sono frequentissime (o meglio: sono più o meno frequenti a seconda delle varie zone del Paese e dei rapporti con le autorità giudiziarie¹) le segnalazioni da parte dei servizi di situazioni di abbandono, pregiudizio o disagio, rispetto alle quali l'autorità giudiziaria minorile ha il potere-dovere di intervenire a tutela dei minori, incidendo sulla responsabilità² di uno o di entrambi i genitori o nei casi più gravi, quelli di ritenuto abbandono, dichiarando il minore, previo espletamento di apposita procedura, in stato di adottabilità (dichiarazione a cui, di norma, segue l'adozione).

Lo schema classico era/è, secondo la legge e nella pratica, quello delle procedure cd. *de potestate* (giudizio sull'esercizio della potestà), nelle forme della *volontaria giurisdizione*, da un lato, e delle procedure di adottabilità (*contenziose*), dall'altro. Le prime fanno riferimento essenzialmente ad alcune norme del codice civile (in particolare gli artt.330 e 333) e, per quanto riguarda l'affido familiare, agli artt. 2-5 della legge 4.5.1983, n. 184, fondamentale in materia sia di affidamento familiare che di adozione. Le procedure di adottabilità sono disciplinate dagli artt.8-21 di tale legge.

In tutte queste procedure l'intervento dei servizi era ed è cruciale o, quantomeno, rilevante. Le variabili sono legate alla mutevolezza delle *politiche* nei confronti dei servizi da parte dei magistrati minorili, sia quali capi degli uffici giudiziari che nel loro approccio personale, diretto, con amministrazioni ed operatori. L'intervento dei servizi è, invece, solo eventuale nelle cause intraprese dai genitori, o talvolta da altri congiunti, per l'affidamento dei minori; a lungo denominate, nella pratica minorile, *di art. 317 bis codice civile*, norma che, con la nuova normativa del 2012-2013 di cui diremo più avanti, ha assunto contenuti circoscritti ai rapporti fra minori e ascendenti.

¹ Esempio in negativo la tragica vicenda, del gennaio 2014, del piccolo "Cocò" (Nicola Campolongo, che fu ucciso a tre anni e si trovava in una situazione delle peggiori, peraltro – parrebbe – non segnalata all'autorità giudiziaria minorile.

² Il termine tradizionale "potestà", diretta derivazione dal latino *potestas*, è stato così sostituito dal d.lgs. n. 154/2013.

In penale, dove lo schema è più semplice (il minore di fronte alla *potestà punitiva dello Stato*), il ruolo dei servizi, soprattutto di quelli tradizionalmente deputati a questo settore in quanto articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia, è cruciale per le indagini sulla situazione del ragazzo e per eventuali progetti mirati a realizzare alternative agli sbocchi classici, in particolare alla condanna.

Sia per il civile che per il penale minorile il tribunale per i minorenni non è unico giudice, nel senso che avverso le sue decisioni (che prendono la forma di decreti o sentenze – a seconda dei casi – nel civile, e di sentenze nel penale) può essere proposta impugnazione (reclamo od appello, sempre a seconda degli ambiti e dei casi). Ciò che, qui, più rileva è segnalare che:

- in penale, i “giudici superiori” (corte d’appello, corte di cassazione) sono gli stessi “degli adulti” ma operano, come il tribunale minorile, avvalendosi di un insieme composito di norme: quelle specifiche per il processo penale minorile e, per quanto in esse non previsto, quelle del codice di procedura penale;

- in civile, in molti casi la procedura non può comunque svolgersi oltre il secondo grado perché le decisioni della corte d’appello non sono ricorribili per cassazione (mentre tale ricorribilità è prevista avverso le pronunce della corte nelle procedure di adottabilità o, comunque, con connotazioni contenziose);

- la corte d’appello giudica, sia in penale che in civile, con collegi (di cinque persone) che prevedono essi pure la presenza di giudici onorari, in rapporto di due rispetto ai tre magistrati professionali. Tali collegi fanno parte spesso, o comunque presso le corti più grandi, di sezioni specializzate per la materia “famiglia e minori”. Tale specializzazione, peraltro e purtroppo, non è sempre possibile (anche dove esiste la sezione *ad hoc* può succedere che, per problematiche varie, vengano applicati ad essa consiglieri che normalmente si occupano d’altro).

Poiché già da questa prospettiva d’insieme, inevitabilmente a cavallo fra passato, presente e futuro, traspare la complessità del tutto, conviene procedere operando opportune puntualizzazioni per ciascuno dei soggetti di cui sopra. L’ordine non è formale ed aiuta a mettere progressivamente a fuoco la sostanza dei problemi.

2. Il tribunale per i minorenni

Il tribunale per i minorenni (talvolta, nel prosieguo, TM, per agilità di discorso-nda) è spesso chiamato, nella pratica anche giudiziaria, *tribunale dei minori*. Sul “*per i*” e sul “*dei*” si giocano talvolta, fra gli addetti ai lavori, dei sottintesi, ironici – o che vorrebbero essere tali – da parte dei detrattori,

in base all'idea che l'impronta minorile o la totale dedizione alla causa minorile sono tali da permeare ogni cosa, anche la natura stessa dell'organo giudiziario, non solo specializzato ma proprio identificato...

Nel settore *civile* il tribunale per i minorenni si occupa non solo di potestà/responsabilità dei genitori (che può essere limitata o "tolta"), di adottabilità e affido del minore all'interno della famiglia d'origine (a un genitore o eventualmente a prossimi congiunti quali, tipicamente, nonni o zii) ma anche di varie altre questioni. Si tratta di una competenza ora parzialmente in bilico per gli effetti "erosivi" delle recenti normative sulla filiazione, ma il quadro può essere comunque, ai nostri fini, così schematizzato:

1) Affidi familiari "giudiziari". Essi sono disposti appunto dall'autorità giudiziaria, in alternativa a quelli "consensuali", gestiti direttamente dai servizi in base ad un rapporto diretto con i loro utenti, se questi consentono che il figlio minore venga temporaneamente affidato ad altri (in difetto d'assenso o quando l'affido rischia di protrarsi oltre misura, in contrasto con l'interesse del minore, interviene il tribunale). Va chiarito che non vi è esclusività delle funzioni del tribunale per i minorenni anche sotto un altro profilo: questi affidi possono essere disposti anche dal tribunale ordinario nelle cause di sua competenza (separazione, divorzio, ecc....).

2) Adozioni. Al riguardo il tribunale per i minorenni si occupa sia di quelle nazionali, cioè riguardanti i minori dichiarati adottabili in Italia, che di quelle internazionali, relative a minori stranieri (vedi, per questi ultimi, gli artt.29-39 quater della legge 184/83).

Nel primo ambito avviene il "collocamento" (usiamo ancora, per qualche volta, questo brutto termine) definitivo in famiglia adottiva del minore, italiano o meno, dichiarato adottabile dallo stesso TM che, dopo essersi occupato dell'abbandono del bambino, gestisce così, applicando le norme sull'affidamento preadottivo e sulla dichiarazione di adozione (v., in particolare, gli artt. 22-26 L. cit.), quest'ultimo, delicatissimo e cruciale, "miglio" procedurale, spesso tramite un suo apposito ufficio adozioni (a mio avviso, una specie, talvolta, di tribunale nel tribunale).

Nel secondo ambito il tribunale gestisce, tramite lo stesso ufficio, le pratiche di adozione internazionale, in particolare valutando l'idoneità, o meno, di una coppia che si sia proposta ("dichiarazione di disponibilità": nel linguaggio corrente, anche in tribunale, la classica *domanda di adozione*) per l'adozione di uno o più minori in stato di abbandono al di fuori del nostro Paese. Tali giudizi sull'idoneità sono intrinsecamente opinabili, talvolta concretamente controversi.

Per completare il quadro relativo all'adozione va, infine, segnalato che vi sono alcune ipotesi di *adozione in casi particolari*. La norma-chiave, al riguardo, è l'art.44 della L.184/83, rilevante anche a proposito di adozione *cd. mite*.

3) In generale, almeno finora, anche varie altre, forse troppe e comunque disparate, questioni, per le quali può valere qualche esemplificazione.

Un esempio di sicuro effetto è quello delle autorizzazioni al matrimonio di *nubendi* (si dice così, in diretta dal latino) di cui almeno uno minorenni. Le relative procedure sono ormai poche, se non pochissime, per il largo prevalere delle convivenze, ma l'effetto c'è perché, di solito, sia i diretti interessati che i loro congiunti rimangono sorpresi dalla prospettiva di dover "passare da un tribunale" per potersi sposare. Prospettiva che, di norma, incuriosisce anche chi non è direttamente o attualmente interessato: ad esempio gli studenti, adolescenti, quando vengono loro spiegati i compiti della giustizia minorile.

Qualche rilevante amputazione, più che erosione, di competenze è, comunque, intervenuta recentemente: ad esempio il trasferimento al tribunale ordinario della competenza per la dichiarazione giudiziale di paternità, fonte, talvolta, di notorietà per i tribunali minorili, in casi di cronaca o *gossip* (basti pensare alla vicenda del figlio napoletano del calciatore Maradona).

Un capitolo a parte dovrebbe essere quello dei rapporti, talvolta confusi, del TM con le scuole. Qui, appunto, solo enunciabile "al volo".

Altra questione, di sempre, è quella dei *casì sociali*. Nei fatti, specie là dove i servizi territoriali hanno delle disfunzioni (per lo più perché non sono messi dalla politica e/o dalle amministrazioni nella condizione di funzionare bene), il tribunale per i minorenni finisce per occuparsi in qualche modo anche dei casi "sociali", quelli che dovrebbero essere gestiti direttamente, e solo, dai servizi nel loro rapporto naturale e fisiologico con l'utenza.

Può capitare, però, che essi, non riuscendo ad "agganciare" un caso, lo segnalino all'autorità giudiziaria minorile (altrettanto fa, talvolta, anche la scuola) che, pur considerandolo in partenza per quello che è, in qualche modo, comunque, finisce per "trattarlo", se non altro "rinviandolo" con qualche indicazione o informale prescrizione od operando, magari, un qualche smistamento fra servizi diversi (sociale, psicologico...), cercando così di coinvolgere, se ritenuto opportuno, qualche soggetto istituzionale non ancora entrato nella partita o recalcitrante ad entrarvi.

Nel settore *penale* il tribunale per i minorenni si occupa, nelle sue varie articolazioni (giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare – denominazioni che talvolta abbrevieremo, sempre per agilità di discorso, in g.i.p. e g.u.p. – giudice dibattimentale e del riesame, magistrato e tribunale di sorveglianza), dei giovani, minori o non più tali, indagati, imputati o condannati per reati commessi, nella minore età, nell'ambito del distretto territoriale di competenza. Un distretto di corte di appello, quindi un ambito territoriale, di norma, piuttosto ampio, che può anche abbracciare più regioni (è il caso del Piemonte e della Valle d'Aosta).